

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFROI e BASTIANETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1995

Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contri-
buto previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie
di lavoratori autonomi

ONOREVOLI SENATORI. - Uno degli ultimi provvedimenti approvati nella XI legislatura è stata l'istituzione, operata dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di un contributo coatto a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a carico delle fasce più deboli del lavoro autonomo, che si vedono sottratto il 15 per cento del loro emolumento lordo in cambio di una millantata pensione a 65 anni.

È qui chiara l'ipocrisia di un Governo che da una parte rileva la crisi occupazionale e finge di adoperarsi per la sua soluzione, dall'altra vara una disposizione legislativa che disincentiva il lavoro autonomo, in larga parte attuato sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (forma normalmente preferita dal datore di lavoro, soprattutto di fronte a soggetti giovani, per intuitive ragioni di ordine economico e fiscale) ed obbliga i disoccupati ed i giovani in cerca di prima occupazione a dover accedere esclusivamente al lavoro dipendente (molto più difficile da ottenere) o addirittura al lavoro nero, con gli ovvi pregiudizi per le entrate fiscali dello Stato.

È anche evidente che i lavoratori anziani e non pensionati i quali si avvalgono del contratto di collaborazione coordinata e continuativa vengono ad essere danneggiati

in quanto, a fronte di una perdita immediata di una parte del loro compenso, soltanto dopo venti anni di contribuzione (e quindi a 70/80 anni) potranno ipoteticamente godere di un minimo trattamento pensionistico.

Il regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale avrebbe aggravato la situazione collegando il contributo minimo di questi lavoratori autonomi con quello della gestione commercianti (a causa della *minimum tax*), contributo minimo che attualmente è di lire 2 milioni annui, ma che è destinato a salire.

Ma il problema di fondo è comunque costituito dal ruolo centrale che viene insistentemente assegnato alla previdenza pubblica, senza la minima considerazione di come questa sia ormai sull'orlo del collasso, come ha ammesso lo stesso presidente dell'INPS, continuando ad ignorare che il futuro della previdenza sta nell'utilizzo di nuove forme previdenziali (quali i fondi pensionistici privati e le assicurazioni private, così come si tende a fare nei Paesi industrializzati), lasciando spazio all'autonomia del singolo ed ampliandone, rispetto al passato, il ventaglio di scelte relative al proprio futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.

